

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00048/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2022, proposto da Cascino Rosaria, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale) e Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. –, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Commissione esaminatrice del concorso di seguito meglio specificato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Zizzo Anna, Balsamo Roberta e Ziino Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D.G. n. 4267 del 19 ottobre 2022 dell'Assessorato intimato, di approvazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Regione Siciliana - Profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile CPI – IAC (n. 176 unità), nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente il corretto punteggio in ordine alla “*Valutazione dei titoli di studio e di servizio*”;

- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti da parte ricorrente, nella parte in cui non è stato attribuito il punteggio inerente ai titoli di servizio dichiarati dalla ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso della ricorrente del giorno 8 novembre 2022;

nonché per l'emanazione

nei confronti delle Amministrazioni intimate di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierna ricorrente con la vista istanza di accesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste l'istanza cautelare e l'istanza di accesso endoprocessuale, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 116, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato intimato e di Formez P.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per la parte

ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;

- che le questioni prospettate necessitino dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, quanto all'istanza di accesso endoprocessuale, che:

- avuto presente l'intervenuto riscontro sull'istanza di accesso di parte ricorrente, può dichiararsi la parziale sopravvenuta carenza di interesse sull'istanza in questione, persistendo invece l'interesse alla produzione del verbale di predisposizione della valutazione dei titoli di servizio in possesso dei candidati e i criteri di attribuzione del punteggio, in quanto non prodotti;

- i superiori documenti vanno ostesi nel termine di venti giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza (art. 116, co. 4, c.p.a.), sussistendo al riguardo l'interesse di parte ricorrente alla loro produzione, come argomentato nell'istanza di accesso e nel ricorso;

Ritenuto, infine, che:

- gli specifici profili della presente fase di giudizio, così come il riscontro pressoché integrale dell'istanza di accesso a pochi giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, consentono di compensare le relative spese tra le parti costituite;

- non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;

- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 7 luglio 2023;

- dichiara parzialmente improcedibile l'istanza di accesso endoprocessuale, accogliendola nella restante parte, nei termini di cui in motivazione;

- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle

spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.